



D.R. n. 765

OGGETTO: Regolamento dei Corsi di Dottorato di Ricerca. Emanazione

IL RETTORE

- VISTO** l'art. 19 della legge 30.12.2010 n. 240;
- VISTO** il D.M. 8 febbraio 2013 n. 45, pubblicato in Gazzetta Ufficiale del 6 maggio 2013 n. 104, avente ad oggetto "Regolamento recante modalità di accreditamento delle sedi e dei corsi di dottorato e criteri per la istituzione dei corsi di dottorato da parte degli enti accreditati";
- VISTO** il D.R. n. 1296 del 07.11.2012, avente ad oggetto "Regolamento per l'istituzione e l'organizzazione dei corsi di dottorato di ricerca. Modifiche";
- VISTA** la deliberazione n. 74 del 24.06.2013, con la quale il Senato Accademico dell'Università ha approvato il nuovo "Regolamento dei Corsi di Dottorato di Ricerca", in attuazione del succitato D.M. n. 45/2013, autorizzando il Rettore ad emanare il predetto Regolamento con Decreto Rettorale;
- TENUTO CONTO** che il Consiglio di Amministrazione, nella seduta in data 01.07.2013, ha espresso parere favorevole al nuovo "Regolamento dei Corsi di Dottorato di Ricerca", in attuazione del succitato D.M. n. 45/2013, nel testo licenziato dal Senato Accademico con la succitata deliberazione n. 74 del 24.06.2013;
- VISTO** il testo del Regolamento dei Corsi di Dottorato di Ricerca approvato dagli Organi di Governo nelle succitate sedute;
- TENUTO CONTO** che, a conclusione del procedimento amministrativo, si possa procedere all'emanazione del "Regolamento dei corsi di Dottorato di Ricerca", in attuazione del D.M. n. 45/2013;
- VISTA** la L. 9 maggio 1989 n. 168, ed in particolare l'art. 6;
- VISTO** lo Statuto d'Ateneo, in particolare gli articoli 33 e 50;

DECRETA

ART.1 Per le motivazioni indicate in premessa emanare il "Regolamento dei Corsi di Dottorato di Ricerca", in attuazione del succitato D.M. n. 45/2013, nel testo allegato (All. 1) approvato con deliberazione del Senato Accademico n. 74 del 24.06.2013, per il quale il Consiglio di Amministrazione, nella seduta in data 01.07.2013, ha espresso parere favorevole, e che costituisce parte integrante del presente Decreto.

ART.2 Il Regolamento di cui all'art. 1 entra in vigore il giorno successivo a quello della pubblicazione sul sito web d'Ateneo, nella sezione "Ateneo-Statuto e Normative".

ART. 3. Le disposizioni del presente regolamento non si applicano ai corsi attivi alla data di entrata in vigore del Regolamento medesimo. Tali corsi sono portati a esaurimento secondo il previgente Regolamento di Ateneo, emanato con Decreto Rettorale del 07.11.2012, n. 1296.



UNIVERSITÀ
DEL SALENTO

RIPARTIZIONE LEGALE,
ATTI NEGOZIALI ED ISTITUZIONALI
UFFICIO AFFARI ISTITUZIONALI

Il presente Decreto è inviato in comunicazione alle prossime sedute del Senato Accademico e del Consiglio di Amministrazione.

Lecce, 1 luglio 2013

F.to IL RETTORE
(*Prof. Ing. Domenico Laforgia*)

Alla Raccolta

Alla comunicazione del SA e CdA

Ai Dipartimenti

Alle Facoltà

Ai Centri di Servizio

Alle Ripartizioni dell'Amministrazione centrale

All'Ufficio Comunicazione e Relazioni con la stampa

All'Ufficio Documentazione e Archivi

UNIVERSITÀ DEL SALENTO

REGOLAMENTO DEI CORSI DI DOTTORATO DI RICERCA

TITOLO I

PRINCIPI GENERALI DEI CORSI DI DOTTORATO DI RICERCA

Art. 1 **(Oggetto ed ambito di applicazione)**

Il presente Regolamento disciplina nell'ambito dei Cicli dei Dottorati di ricerca, l'istituzione ed il funzionamento dei singoli corsi di dottorato di ricerca dell'Università del Salento, in conformità a quanto previsto dal D.M. n. 45 dell'8 febbraio 2013 (pubblicato su G.U. n.104 del 06.05.2013) relativo al "Regolamento recante modalità di accreditamento delle sedi e dei corsi di dottorato e criteri per la istituzione dei corsi di dottorato da parte degli enti accreditati".

Art. 2 **(Finalità e durata del Corso di dottorato di Ricerca).**

1. Il dottorato di ricerca fornisce le competenze necessarie per esercitare attività di ricerca di alta qualificazione presso soggetti pubblici e privati, nonché qualificanti anche nell'esercizio delle libere professioni, contribuendo alla realizzazione dello Spazio Europeo dell'Alta Formazione e dello Spazio Europeo della Ricerca.
2. Ogni corso di Dottorato è costituito da un ciclo di attività di almeno tre anni accademici, al termine del quale si consegue il titolo di Dottore di ricerca.

TITOLO II

ATTIVAZIONE E DISCIPLINA DEI CORSI DI DOTTORATO

Art. 3 **(Attivazione dei corsi di Dottorati di Ricerca)**

1. I Dipartimenti, singolarmente o congiuntamente, ed anche in cooperazione con strutture scientifiche di altri atenei italiani o stranieri, propongono, con delibera motivata, l'attivazione di corsi di Dottorato di ricerca, in attuazione dell'art. 2 comma 2 del DM n. 45 dell'8 febbraio 2013. Nell'ipotesi di proposte di attivazione inoltrate da Dipartimenti congiuntamente o in cooperazione con strutture scientifiche di altri atenei italiani o stranieri, le stesse proposte dovranno indicare il Dipartimento sede amministrativa unica del corso.
2. La procedura prevede:
 - a) la presentazione di una o più proposte progettuali da parte dei Dipartimenti;
 - b) la valutazione delle stesse da parte del Nucleo di Valutazione di Ateneo;
 - c) la richiesta di accreditamento da inviare al MIUR.
3. Le proposte devono documentare l'esistenza dei requisiti di cui al successivo art. 4.
4. Le proposte devono essere presentate annualmente agli Organi competenti entro il termine stabilito dal Rettore.
Entro la medesima data le strutture interessate devono, altresì, trasmettere ai competenti organi di Ateneo le eventuali richieste di adesione ai corsi di dottorato organizzati da altre Università e/o enti di ricerca pubblici o privati, nonché consorzi universitari.

Le proposte di convenzione e/o consorzio devono prevedere l'apporto degli enti coinvolti sia in termini di strutture/mezzi che di finanziamenti messi a disposizione, tali da configurare una concreta partecipazione.

5. Ciascuna proposta, relativa ai Dottorati con sede amministrativa presso l'Università del Salento - deliberata dai Consigli di Dipartimento nella sua composizione ristretta costituita dai docenti e ricercatori ad esso afferenti - e avanzata agli Organi competenti, deve contenere:

- a) la denominazione completa del corso di dottorato, con l'indicazione degli eventuali curricula;
- b) le tematiche e gli ambiti di ricerca;
- c) le finalità e le modalità di svolgimento del corso di Dottorato, con i relativi programmi formativi e le attività didattiche anche articolati in curricula paralleli;
- d) i requisiti di partecipazione al corso;
- e) i tempi e le sedi di addestramento;
- f) le strutture utilizzabili;
- g) il numero massimo di studenti ammissibili nonché il piano finanziario comprensivo delle borse di studio programmate nel rispetto di quanto disposto al successivo art. 4, comma 3;
- h) le eventuali altre Università con cui consorziarsi e/o stipulare convenzioni per l'attivazione dei Corsi e il loro apporto nel contesto didattico/organizzativo e finanziario, descritto in una specifica lettera d'intenti;
- i) gli eventuali enti di ricerca privati o pubblici con cui stipulare convenzioni per l'attivazione dei corsi e che formalizzano il loro interesse e il loro apporto con una specifica lettera di intenti;
- j) la composizione del Collegio dei docenti, in ossequio alle disposizioni di cui al successivo art. 6, comma 2, corredata di curriculum scientifico degli stessi redatto nel rispetto dei requisiti di cui all'art. 4, comma 1, lett. b) del DM 45/2013;

6. Le tematiche dei corsi di dottorato si riferiscono ad ambiti disciplinari ampi, organici e chiaramente definiti. Le titolature e gli eventuali curricula dei corsi di dottorato sono proposti dall'Università del Salento e valutati dall'ANVUR in sede di accreditamento dei corsi.

7 L'Università del Salento può, tramite apposite convenzioni, partecipare a corsi di Dottorato di ricerca istituiti presso altre università italiane o straniere in conformità a quanto previsto dall'art. 4, commi 2 e 3 del DM 45/2013.

Art. 4

(Accreditamento dei corsi)

1. I corsi di dottorato di ricerca sono attivati previo accreditamento concesso dal MIUR con decreto, su conforme parere dell'ANVUR.

2. Il sistema di accreditamento, di durata quinquennale, comprende l'autorizzazione iniziale ad attivare corsi di dottorato e la verifica periodica della permanenza dei requisiti richiesti per l'accREDITamento, anche sulla base dei risultati dell'attività di controllo del Nucleo di Valutazione d'Ateneo, con le modalità previste all'art. 3 del DM n. 45/2013. La perdita di uno o più requisiti comporta, con effetto immediato, la revoca dell'accREDITamento e la sospensione dell'attivazione di un nuovo ciclo del corso di dottorato interessato.

3. I requisiti necessari per l'accREDITamento dei corsi indicati all'art. 4, comma 1 del DM n. 45/2013 riguardano i seguenti aspetti:

- a) la composizione del collegio dei docenti;
- b) la qualità della ricerca dei membri del collegio;
- c) un numero medio di almeno sei borse di studio per corso di dottorato attivato per ciascun ciclo, con disponibilità non inferiore a quattro per ciascun corso. Il numero medio di 6 borse di dottorato e minimo di 4 borse di dottorato per ciascun ciclo attivato si riferisce esclusivamente ai dottorati autonomi di ateneo. Per i dottorati attivati in convenzione o in consorzio tra due o più istituzioni, il criterio quantitativo di riferimento è relativo alla partecipazione da parte della singola istituzione, compresa la sede amministrativa, con almeno 3 borse di dottorato. Per i dottorati in convenzione

con università straniere e per i dottorati che prevedono altresì la collaborazione con le imprese (compresi i dottorati industriale) la previsione di almeno 4 borse di dottorato;

d) la disponibilità di congrui e stabili finanziamenti per la sostenibilità del corso;

e) la disponibilità di specifiche e qualificate strutture operative e scientifiche per l'attività di studio e di ricerca dei dottorandi;

f) la previsione di attività di formazione disciplinare, interdisciplinare, di perfezionamento linguistico e informatico, nonché conoscenze dei sistemi di ricerca europei ed internazionali, della valorizzazione dei risultati della ricerca e della proprietà intellettuale.

4. Nel caso di accreditamento di dottorati attivati in convenzione con altre università ed enti di ricerca pubblici o privati o da consorzi si applicano le previsioni di cui all'art. 4, commi 2 e 3 del DM n. 45/2013.

Art. 5

(Nuclei di Valutazione e requisiti di idoneità)

La valutazione dei requisiti è effettuata, con apposita relazione, dal Nucleo di Valutazione al momento della istituzione dei corsi, nonché in occasione dell'attività di monitoraggio svolta annualmente dall'ANVUR.

Art. 6

(Organi del corso di dottorato di ricerca)

1. Gli organi del corso di dottorato di ricerca sono:

- il Collegio dei Docenti;
- il Coordinatore.

2. Il Collegio dei Docenti è composto da almeno sedici docenti, di cui non più di un quarto ricercatori, appartenenti a macrosettori coerenti con gli obiettivi formativi del corso.

Nel caso di dottorati in convenzione, ai fini del dottorato, con università straniere, i docenti stranieri sono computabili nel numero minimo dei sedici. Per i dottorati non in convenzione, ai fini del dottorato, con università straniere, i docenti stranieri possono essere conteggiati esclusivamente se esiste una convenzione tra l'Ateneo del Salento e l'Ateneo di appartenenza degli stessi, stipulata ai sensi dell'art.6, comma 11 della L.240/2010.

Nel caso di dottorati attivati da consorzi di cui all'art.2, c.2, lett. d) del DM 45/2013, il Collegio può essere formato sino a un quarto da soggetti appartenenti ai ruoli di dirigenti di ricerca, primi ricercatori e ricercatori degli enti di ricerca o posizioni equivalenti.

3. Ciascun collegio è integrato, esclusivamente in occasione della discussione di punti relativi ai problemi didattici ed organizzativi del corso di dottorato, con un rappresentante dei dottorandi, eletto tra gli iscritti al primo o al secondo anno di corso da parte di tutti i dottorandi con carriera attiva. Le modalità per l'elezione di detta rappresentanza sono simili a quelle già in uso presso i Dipartimenti per l'elezione del rappresentante dei dottorandi in seno al Consiglio di Dipartimento, ai sensi dell'art. 40, comma 2 dello Statuto d'Ateneo. La durata di tale carica è pari a due anni.

4. Il Collegio è costituito da professori di prima e seconda fascia, ricercatori universitari (entro i limiti previsti dalla normativa vigente), primi ricercatori e dirigenti di ricerca, o ruoli analoghi, di enti pubblici di ricerca, nonché da esperti di comprovata qualificazione anche non appartenenti ai ruoli dei soggetti accreditati, in misura comunque non superiore al numero complessivo dei componenti appartenenti ai ruoli dei soggetti accreditati.

Le domande di partecipazione al Collegio docenti dei singoli corsi di dottorato devono essere presentate annualmente, in occasione dell'istituzione del ciclo, al Direttore o ai Direttori dei Dipartimenti proponenti ed approvate dal Consiglio di Dipartimento nella sua composizione ristretta costituita dai docenti e dai ricercatori afferenti al Dipartimento medesimo. La domanda di

adesione al Collegio presentata dai professori di I e II fascia, nonché dai ricercatori universitari, deve essere corredata dall'elenco della produzione scientifica e di documentati risultati di ricerca di livello internazionale dell'ultimo quinquennio; l'adesione al collegio, presentata da primi ricercatori o dirigenti di ricerca, o ruoli analoghi, di enti pubblici o privati di ricerca, ovvero da esperti, deve essere corredata dal Curriculum vitae, con l'indicazione degli incarichi professionali attinenti alle tematiche del dottorato nonché delle eventuali pubblicazioni.

5. Il Collegio, anche successivamente all'attivazione, può essere integrato con ulteriori componenti, su proposta del Collegio medesimo ed approvazione del Consiglio di Dipartimento nella sua composizione ristretta costituita dai docenti e dai ricercatori afferenti al Dipartimento medesimo. Il Direttore di Dipartimento, entro 20 giorni dall'avvenuta notifica da parte del Collegio, trasmette il relativo provvedimento sulla richiesta di nuova adesione al Nucleo di Valutazione che esprime parere vincolante.

In caso di cessazione, a qualsiasi titolo, di un componente del Collegio, il Coordinatore ne dà tempestiva notizia al Collegio che verifica la permanenza dei requisiti di cui ai commi precedenti del presente articolo ed adotta, ove necessario, misure atte a ripristinare la composizione del Collegio medesimo nel rispetto dei requisiti medesimi.

Di tutte le modifiche del Collegio docenti, il Coordinatore dà tempestiva comunicazione al Direttore o ai Direttori dei Dipartimenti proponenti che, entro 20 giorni, trasmettono il relativo provvedimento al Nucleo di Valutazione d'Ateneo il quale esprime parere vincolante.

All'atto della presentazione della domanda di adesione al Collegio docenti, l'interessato assume l'impegno a far parte di un solo collegio a livello nazionale.

6. Il Collegio provvede a:

- a) eleggere il coordinatore tra i suoi componenti;
- b) eleggere i responsabili di eventuali curricula;
- c) definire la procedura di ammissione al corso;
- d) organizzare l'attività scientifica e didattica del corso;
- e) individuare il percorso formativo e l'argomento della tesi di ricerca di ciascun dottorando sentito lo stesso dottorando;
- f) sentito il dottorando, designare per ciascun dottorando almeno un tutor scegliendolo anche fra docenti esterni al Collegio anche appartenenti ad altre università italiane o straniere o tra il personale di ricerca appartenente ad Enti di ricerca pubblici o privati italiani o stranieri;
- g) valutare annualmente l'attività dei dottorandi con adeguate forme di monitoraggio, stabilite preventivamente dalla Scuola di dottorato, anche al fine dell'ammissione all'anno successivo. La valutazione negativa da parte del Collegio dei Docenti comporta l'esclusione dal corso di dottorato, disposta con decreto del Rettore, con perdita della borsa di studio, se concessa;
- h) proporre l'esclusione dei dottorandi dal corso ove si configurino le situazioni di cui al successivo art. 18;
- i) deliberare in merito agli eventuali scorrimenti di graduatoria;
- j) individuare i nominativi da proporre al Rettore per la composizione della Commissione per l'ammissione al corso e della Commissione per l'esame finale di Dottorato;
- k) individuare i nominativi dei valutatori della tesi finale dei dottorandi da proporre al Direttore della Scuola di Dottorato per la successiva proposta al Rettore che provvede con proprio provvedimento alla nomina;
- l) autorizzare il dottorando a svolgere limitate attività di tutorato agli studenti dei corsi di laurea e di laurea magistrale nonché, entro il limite massimo di quaranta ore in ciascun anno accademico, attività didattica integrativa;

7. L'attività didattica e tutoriale, certificata e svolta dai professori e ricercatori universitari nell'ambito dei corsi di dottorato, concorre all'adempimento degli obblighi istituzionali di cui all'articolo 6 della legge 30 dicembre 2010, n. 240.

I professori di I e II fascia, nonché i ricercatori appartenenti all'Università del Salento, i quali intendano aderire al Collegio Docenti di un dottorato di ricerca attivato da altro Ateneo, devono

preventivamente acquisire il nulla osta dal Consiglio di Dipartimento cui afferiscono.

8. Il Collegio docenti è convocato dal Coordinatore del corso di dottorato.

La convocazione, contenente gli argomenti all'ordine del giorno, la data, il luogo e l'ora della seduta, è inviata ai componenti secondo le consuete modalità.

Il numero dei presenti per la validità della seduta del Collegio docenti deve essere di almeno la metà più uno, arrotondato all'eccesso dei componenti dell'Organo. Di ogni riunione è redatto regolare verbale.

È consentita la partecipazione in videoconferenza. In tal caso, i componenti interessati devono avanzare al Coordinatore una richiesta tempestiva, onde consentire di approntare i supporti tecnici utili al corretto svolgimento e registrazione della seduta.

Le deliberazioni sono valide se vota a favore la maggioranza dei presenti.

9. Il Collegio docenti è presieduto dal Coordinatore il quale:

a) è eletto dal Collegio dei docenti tra i professori di prima fascia a tempo pieno o, in mancanza fra i professori di seconda fascia a tempo pieno membri del Collegio medesimo ed appartenenti all'Università del Salento;

b) è nominato dal Rettore con proprio provvedimento;

c) dura in carica al massimo cinque anni solari e non è immediatamente rieleggibile;

d) designa, nella riunione di insediamento, un vice Coordinatore, tra i professori componenti il Collegio, con funzioni sostitutive in caso di suo impedimento o assenza;

e) può adottare, con proprio provvedimento, per motivi di comprovata necessità ed urgenza, determinazioni su materie che siano di competenza del Collegio docenti. Il provvedimento è sottoposto al Collegio per la ratifica nella prima seduta utile successiva;

f) coordina e cura i rapporti con gli Organi Accademici e con gli Enti esterni;

g) provvede a tutti gli adempimenti collegati alla partecipazione del Dottorato alla Scuola di Dottorato dell'Ateneo.

Art. 7

(Scuola di Dottorato)

Ciascun Dottorato di Ricerca attivato dall'Università del Salento in qualità di sede amministrativa aderisce obbligatoriamente alla Scuola di dottorato dell'Università del Salento, rispettandone il Regolamento.

La Scuola di dottorato promuove processi di coordinamento con gli Enti territoriali di diritto allo studio.

Art. 8

(Dottorato in convenzione con istituzioni estere)

Al fine di realizzare efficacemente il coordinamento dell'attività di ricerca di alto livello internazionale, possono essere attivati corsi di dottorato, previo accreditamento, con università ed enti di ricerca esteri di alta qualificazione e di riconosciuto livello internazionale, nel rispetto del principio di reciprocità, sulla base di convenzioni che prevedano un'effettiva condivisione delle attività formative e di ricerca, l'equa ripartizione degli oneri, le modalità di regolazione delle forme di sostegno finanziario, le modalità di scambio e mobilità di docenti e dottorandi e il rilascio del titolo congiunto o di un doppio o multiplo titolo dottorale.

Art. 9

(Dottorato in collaborazione con le imprese, dottorato industriale e apprendistato di alta formazione)

1. L'Università del Salento può attivare corsi di dottorato, previo accreditamento, in convenzione con imprese che svolgono attività di ricerca e sviluppo.
2. L'Università del Salento può altresì attivare corsi di dottorato industriale con la possibilità di destinare una quota dei posti disponibili, sulla base di specifiche convenzioni, ai dipendenti di imprese impegnati in attività di elevata qualificazione, che sono ammessi al dottorato a seguito di superamento della relativa selezione.
3. Le convenzioni finalizzate ad attivare i percorsi di cui ai commi 1 e 2 stabiliscono, tra l'altro, le modalità di svolgimento delle attività di ricerca presso l'impresa nonché, relativamente ai posti coperti da dipendenti delle imprese, la ripartizione dell'impegno complessivo del dipendente e la durata del corso di dottorato.
4. Resta in ogni caso ferma la possibilità, prevista dall'articolo 5 del decreto legislativo 14 settembre 2011, n. 167, di attivare corsi di dottorato in apprendistato con istituzioni esterne e imprese. I contratti di apprendistato, nonché i posti attivati sulla base delle convenzioni di cui ai commi 1 e 2, sono considerati equivalenti alle borse di dottorato ai fini del computo del numero minimo necessario per l'attivazione del corso.

Art.10

(Tesi di Dottorato in co-tutela internazionale)

Le convenzioni disciplinano le modalità di attuazione del programma di co-tutela e sono stipulate a favore di singoli dottorandi previa approvazione del Collegio dei Docenti, nel rispetto delle seguenti condizioni:

- a) la preparazione della tesi è effettuata in periodi alterni in ciascuna delle due istituzioni. Il periodo complessivo di permanenza presso la sede cooperante non può essere inferiore a sei mesi;
- b) vengono nominati due Direttori di tesi, uno per la parte italiana, l'altro per l'Università cooperante, che seguono le attività di ricerca del dottorando, e valutano, ciascuno con propria relazione scritta, la tesi di Dottorato. Il giudizio positivo di entrambi i Direttori di tesi è condizione necessaria per l'ammissione all'esame finale;
- c) la redazione e la discussione della tesi avviene, almeno in parte, nella lingua dell'Università cooperante ovvero in una terza lingua determinata di comune accordo;
- d) la Commissione giudicatrice, nominata dai Rettori delle due Università, è composta da studiosi espressi dalle due Istituzioni secondo le modalità della convenzione;
- e) ognuna delle due Istituzioni si impegna a conferire il titolo di Dottore di Ricerca, o equipollente, per la stessa tesi, in seguito ad una relazione favorevole della Commissione giudicatrice, ovvero a conferire un titolo congiunto. Il titolo di Dottore di Ricerca di cui sopra è completato con la dizione "tesi in co-tutela con l'Università di.....";
- f) la co-tutela di tesi di Dottorato può essere attivata non oltre il ventiquattresimo mese dall'inizio del Corso. Oltre tale termine, qualora sussistano particolari interessi scientifici, il Collegio dei docenti può eccezionalmente autorizzare l'attivazione della co-tutela, a condizione che deliberi contestualmente la proroga di un anno per la discussione della tesi finale;
- g) entro il mese di settembre di ciascun anno il Collegio dei Docenti procede alla valutazione dell'attività svolta dai dottorandi in co-tutela ai fini dell'ammissione all'anno successivo.

Art. 11

(Borse di studio e contributi)

1. Le borse di studio hanno durata annuale e sono rinnovate a condizione che il dottorando abbia completato il programma delle attività previste per l'anno precedente, fermo restando l'obbligo di erogare la borsa a seguito del superamento della verifica che dovrà essere effettuata dal Collegio docenti entro il 30 settembre di ciascun anno di corso, al fine di garantire continuità nell'erogazione della borsa di studio.

2. L'importo della borsa di studio, da erogare in rate mensili, è determinato, in prima applicazione, in misura non inferiore a quella prevista dal decreto del Ministro 18 giugno 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 241 del 14 ottobre 2008.

3. Qualora il dottorando beneficiario di borsa di studio sia autorizzato dal collegio dei docenti a svolgere attività di ricerca all'estero, ossia in Paese diverso da quello della sede amministrativa del corso, presso università o istituti di ricerca stranieri, il dottorando medesimo potrà usufruire dell'incremento della borsa nella misura del 50 per cento da un minimo di 30 giorni consecutivi fino ad un massimo di 18 mesi, salvo quanto previsto nel caso di particolari convenzioni.

La maggiorazione per il soggiorno all'estero del dottorando sarà erogata con periodicità non inferiore al mese, previa comunicazione da parte del dottorando vistata dal referente della sede ospitante. A richiesta del dottorando, la liquidazione può essere effettuata in unica soluzione, previa acquisizione dell'attestazione del referente della sede che lo ha ospitato nella quale sia indicato il periodo di permanenza presso la sede ospitante.

4. A decorrere dal secondo anno a ciascun dottorando è assicurato, nell'ambito delle risorse finanziarie esistenti nel bilancio dei soggetti accreditati a legislazione vigente, un *budget* per l'attività di ricerca in Italia e all'estero adeguato rispetto alla tipologia di corso e comunque di importo non inferiore al 10% dell'importo di una borsa.

Se il dottorando non è valutato positivamente, l'importo della borsa assegnata al dottorando o la quota del 10% dell'importo di una borsa assicurata dal Dipartimento restano nella disponibilità del Dipartimento per gli stessi fini.

5. Per il mantenimento dei contratti di apprendistato e delle altre forme di sostegno finanziario di cui all'articolo 8, comma 3 del DM 45/2013, negli anni di corso successivi al primo si applicano i medesimi principi posti per il mantenimento delle borse di studio di cui al comma 1.

6. I principi di cui al presente articolo non si applicano ai borsisti di Stati esteri o beneficiari di sostegno finanziario nell'ambito di specifici programmi di mobilità per i quali si fa riferimento a quanto previsto dalla specifica regolamentazione.

7. Le borse di studio, il cui numero è fissato annualmente nel bando di concorso per ciascun dottorato, sono assegnate in base ad una graduatoria generale di merito formulata dalla Commissione giudicatrice. I candidati sono ammessi ai corsi secondo l'ordine della graduatoria fino alla concorrenza del numero dei posti messi a concorso per ogni corso di dottorato. A parità di punteggio prevale il più giovane di età ai sensi dell'art. 2, comma 9, della Legge n. 191/98, fatto salvo, nell'ipotesi in cui debba attribuirsi anche la borsa di studio, il criterio di precedenza determinato sulla base della valutazione della situazione economica determinata ai sensi del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 9 aprile 2001 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 172 del 26/07/2001.

8. Ai pubblici dipendenti ammessi ai Corsi di dottorato si applicano le disposizioni di cui all'art. 2 della legge n. 476/84, come recentemente modificato con legge n. 240/2010, sul collocamento a domanda in congedo straordinario per motivi di studio, con o senza assegni, per il periodo di durata del Corso.

9. Le borse di dottorato di ricerca non possono essere cumulate con assegni di ricerca o altre borse di studio a qualsiasi titolo conferite tranne che con quelle concesse da Istituzioni nazionali o straniere utili ad integrare con soggiorni all'estero l'attività di ricerca del dottorando.

10. Nell'ipotesi di rinuncia alla borsa o alla prosecuzione del Corso o di non ammissione all'anno successivo, il dottorando, titolare di borsa di studio, decade, da tale momento, dal diritto alla fruizione della borsa.

11. Nei casi disciplinati dal precedente comma la parte residua della borsa è attribuita, nell'ordine della graduatoria approvata, al primo dei dottorandi non borsisti frequentanti il Corso che ne usufruirà per i ratei restanti. Il dottorando che rinuncia alla borsa di studio in corso d'anno ma prosegue la frequenza del Corso di dottorato è tenuto a pagare la rata di iscrizione al Corso in proporzione al periodo in cui non fruisce della borsa di studio.

12. Il dottorando che subentra in corso d'anno nel godimento della borsa di studio è tenuto al pagamento della rata di iscrizione al Corso in proporzione al periodo in cui non ha fruito della borsa di studio ed ha diritto al rimborso della parte eventualmente già versata e non dovuta

13. I titolari di borse di studio messe a bando derivanti dalle assegnazioni Ministeriali o da risorse di Ateneo sono esonerati preventivamente dai contributi per l'accesso e la frequenza dei Corsi. Gli iscritti ai corsi di dottorato che non beneficiano di borsa di studio o che godano di una borsa non finanziata su fondi ministeriali o d'Ateneo sono tenuti al pagamento di un contributo per l'accesso e la frequenza del corso di Dottorato di Ricerca, nella misura stabilita dal Consiglio di Amministrazione.

Il dottorando che, pur avendo proceduto all'iscrizione al corso effettuando il versamento del contributo dovuto, rinuncia alla frequenza del corso medesimo prima dell'avvio dello stesso, a richiesta, sarà rimborsato per quanto versato. Ove la rinuncia al corso intervenga successivamente all'avvio dello stesso non sarà dovuto al dottorando alcun rimborso.

14. Gli oneri per il finanziamento delle borse di studio, comprensivi dei contributi per l'accesso e la frequenza ai Corsi, non coperti dai fondi di cui al precedente comma, possono essere coperti mediante Convenzioni con soggetti estranei all'amministrazione universitaria, da stipulare in data antecedente all'emanazione del bando, anche in applicazione dell'art. 5, comma 1, lettera b), della legge 27 dicembre 1997, n. 449 e successive modificazioni e integrazioni.

15. Le borse di studio, finanziate da altri atenei, enti pubblici o privati, possono essere vincolate allo svolgimento di specifici temi di ricerca. Le borse che prevedono lo svolgimento di una specifica attività di ricerca, vincolano gli assegnatari allo svolgimento di tale attività e al rispetto di quanto previsto in convenzione.

TITOLO III

ACCESSO AI CORSI, ESAME FINALE E CONSEGUIMENTO DEL TITOLO

Art. 12 **(Requisiti d'accesso ai corsi di dottorato)**

1. L'ammissione al dottorato avviene sulla base di una selezione a evidenza pubblica, che deve concludersi entro e non oltre il 30 settembre di ciascun anno.

2. La domanda di partecipazione può essere presentata, senza limitazioni di cittadinanza, da coloro che, alla data di scadenza del bando, sono in possesso di laurea vecchio ordinamento, laurea specialistica/magistrale o titolo straniero idoneo, ovvero da coloro che conseguano il titolo richiesto per l'accesso al corso, pena la decadenza dall'ammissione in caso di esito positivo della selezione, entro il termine massimo del 31 ottobre dello stesso anno. L'idoneità del titolo straniero viene accertata dalla commissione nominata per l'ammissione al dottorato, nel rispetto della normativa vigente, in materia, in Italia e nel Paese dove è stato rilasciato il titolo stesso e dei trattati o accordi

internazionali in materia di riconoscimento di titoli per il proseguimento degli studi. I possessori di titolo di ammissione conseguito all'estero, al fine di consentire alla commissione nominata per l'ammissione al dottorato la valutazione del titolo estero posseduto, dovranno corredare la domanda di partecipazione alla selezione del certificato attestante il titolo di studio straniero, unitamente alla sua traduzione in italiano o in inglese. Tale traduzione dovrà essere sottoscritta dal candidato sotto la propria responsabilità.

3. In caso di ammissione al corso di dottorato, il candidato dovrà presentare, entro 60 giorni dalla data di iscrizione, la seguente documentazione:

- ❖ titolo di studio tradotto e legalizzato dalle competenti rappresentanze diplomatiche o consolari italiane all'estero;
- ❖ dichiarazione di valore del titolo conseguito all'estero rilasciato dalle competenti rappresentanze diplomatiche o consolari all'estero.

4. Nel caso di progetti di collaborazione comunitari e internazionali possono essere previste specifiche procedure di ammissione e modalità organizzative che tengano conto delle caratteristiche dei singoli progetti, purché attivati nell'ambito di corsi di dottorato accreditati.

5. L'avvio dei corsi di dottorato coincide con quello di inizio dell'anno accademico.

6. Il bando può prevedere che i cittadini extracomunitari - che non intendano concorrere per l'assegnazione di borse - possano comunque chiedere di essere ammessi in soprannumero così come previsto dal bando e nel rispetto delle leggi che regolano l'immigrazione, previa valutazione del curriculum, nonché del colloquio, da parte della commissione giudicatrice.

Gli ammessi in soprannumero possono usufruire dei fondi per il funzionamento del dottorato per lo svolgimento di missioni, partecipazione a conferenze e altre attività autorizzate dal Collegio dei Docenti.

7. Il bando per l'ammissione, redatto in italiano e in inglese, è emanato con Decreto Rettorale ed è pubblicizzato in via telematica sul sito istituzionale dell'Ateneo, sul sito europeo *Euraxess* e su quello del Ministero.

Il bando contiene le seguenti informazioni:

- a. denominazione del corso;
- b. dipartimento proponente;
- c. coordinatore;
- d. tematiche di ricerca;
- e. numero massimo di allievi ammissibili al dottorato di ricerca;
- f. numero di posti in soprannumero riservati a studenti extracomunitari;
- g. numero e ammontare delle borse di studio da determinare e conferire ai sensi degli artt. 4 e 11 in misura non inferiore a quattro nel rispetto di quanto disposto all'art. 4, comma 1 del DM 45/2013;
- h. contributi a carico dei dottorandi e la disciplina degli esoneri ai sensi dell'art. 11;
- i. modalità e date di svolgimento delle prove di ammissione con l'indicazione dei punteggi delle singole prove;
- k. modalità di valutazione delle prove previste;
- l. criteri di valutazione dei titoli;

Il bando, infine, può prevedere, se ne ricorrono le condizioni, che la selezione per il dottorato può essere fatta valere anche per l'attribuzione degli assegni di ricerca. In tal caso l'assegno deve avere la stessa durata della borsa di dottorato e concorre a soddisfare i requisiti minimi (4) e medi (6) delle borse necessarie per l'attivazione del ciclo di dottorato.

8. I candidati sono ammessi alla selezione con riserva. L'Amministrazione può disporre, in ogni momento, con provvedimento motivato del Rettore, l'esclusione dalla procedura selettiva.

Art. 13

(Procedure di selezione)

1. Le Commissioni giudicatrici dei concorsi per gli esami di ammissione ai corsi di Dottorato di ricerca (nel seguito Commissioni del concorso) saranno formate e nominate secondo le disposizioni di cui al successivo art.14.

I lavori della Commissione devono assicurare un'ideale valutazione comparativa dei candidati, nonché la pubblicità degli atti. Essi sono rivolti ad accertare non soltanto le conoscenze acquisite con riferimento alle tematiche di ricerca del corso di dottorato, ma anche la maturità scientifica, la flessibilità, l'intraprendenza a cimentarsi eventualmente su nuovi ambiti di ricerca.

2. Le prove di esame si svolgeranno presso l'Università del Salento. Il Collegio dei Docenti stabilisce i punteggi (espressi in centesimi) da attribuire alle prove di ammissione di seguito specificate.

3. La selezione dei candidati è effettuata attraverso:

a) la valutazione dei titoli (curriculum, percorso di formazione universitaria, esperienze professionali e di ricerca);

b) la valutazione di una prova scritta o il progetto di ricerca;

c) un colloquio volto a verificare la preparazione del candidato e l'attitudine alla ricerca su tematiche oggetto del dottorato.

Pertanto, il candidato, contestualmente alla domanda, deve presentare un curriculum vitae et studiorum che contenga il percorso formativo universitario, le esperienze professionali nonché le eventuali attività di ricerca svolte.

I punteggi attribuibili alle prove di cui alle lettere a), b) e c) innanzi specificate sono fissati rispettivamente in 10/100, 45/100, 45/100.

Al colloquio sono ammessi i candidati che abbiano riportato nella prova di cui alla lettera b) un punteggio minimo di 30.

L'esame s'intende superato se la somma dei punteggi conseguiti rispettivamente nella valutazione delle prove di cui alle lettere a), b) e c) è pari almeno a 65/100

4. Il colloquio prevede una verifica della conoscenza di una o più lingue straniere fissata dal Collegio dei Docenti e/o della lingua italiana nel caso di studenti stranieri. Il punteggio assegnato a tale verifica è ricompreso nel punteggio massimo conseguibile al colloquio.

5. La Commissione formula separate graduatorie di merito per i posti in soprannumero e per i posti ordinari.

6. Il bando può prevedere che, nel caso di candidati residenti all'estero, su richiesta del candidato e per comprovati motivi, il colloquio possa avvenire a distanza tramite una videochiamata mediante il sistema "Skype" o analogo sistema di connessione Audio Video indicato nel bando di concorso. Il candidato che desideri avvalersi di questa procedura

indicherà all'atto della domanda di ammissione un valido account Skype o del sistema previsto dal bando e dovrà obbligatoriamente allegare alla stessa la copia di un documento di identità, tale da consentirne l'identificazione anche nella sessione di video chiamata. La commissione stabilisce modalità e tempi del suddetto colloquio.

7. Il curriculum e ogni altro documento utile ai fini della selezione possono essere prodotti in italiano o inglese e comunque in qualunque altra lingua stabilita dal Collegio dei Docenti ed indicata nel bando di concorso. Il colloquio può essere svolto in italiano o inglese e comunque in qualunque altra lingua stabilita dal Collegio dei Docenti.

8. Il Rettore, con proprio Decreto, procede ad approvare gli atti del concorso, nomina i vincitori, conferisce le borse di studio e dispone l'ammissione dei candidati aventi diritto a riserva e quelli in soprannumero.

Il candidato che sia risultato tra gli ammessi al corso decade qualora non si iscriva al Dottorato entro quindici giorni dalla pubblicazione ufficiale della graduatoria sul sito web istituzionale dell'Ateneo.

Non sono previste comunicazioni al domicilio degli interessati.

In caso di decadenza o di rinuncia di uno o più degli aventi diritto, subentrano uno o più dei candidati non ammessi, secondo l'ordine della relativa graduatoria di merito.

Ove la decadenza o la rinuncia si verificano in data successiva all'inizio del corso, ma in ogni caso non oltre il 31 dicembre del medesimo anno, lo scorrimento della graduatoria è possibile solo previo parere favorevole del Collegio docenti.

Art. 14

(Commissione per l'ammissione al corso di Dottorato di ricerca)

1. Il Rettore nomina con proprio decreto la Commissione incaricata della valutazione comparativa dei candidati.

2. La Commissione è composta da almeno tre e non più di cinque membri, proposti dal Collegio tra i docenti di ruolo ed i ricercatori universitari afferenti ai settori scientifico - disciplinari attinenti alle tematiche di ricerca del corso di dottorato. Nessun componente potrà far parte di commissioni nominate per l'esame di ammissione al medesimo dottorato nei due cicli successivi.

Con il Decreto di nomina della Commissione, il Rettore nomina altresì due docenti proposti dal Collegio dei docenti quali supplenti dei componenti effettivi in caso di impedimento o assenza degli stessi.

3. Il Collegio dei docenti può proporre, in aggiunta ai componenti sopra indicati, non più di due esperti, anche stranieri, scelti nell'ambito degli enti e delle strutture pubbliche e private di ricerca. In questo caso gli esperti entrano a pieno titolo a far parte della commissione.

4. Nel caso di dottorati istituiti a seguito di accordi di cooperazione interuniversitaria internazionale, la Commissione e le modalità di ammissione sono definite secondo quanto previsto negli accordi stessi.

5. Le procedure per la nomina delle Commissioni devono tener conto di quanto previsto dalla normativa vigente in tema di incompatibilità e devono essere concluse entro trenta giorni che decorrono dalla data di scadenza dei termini per la presentazione delle domande, prevista dal bando.

6. Nell'ipotesi di impedimento, rinuncia o assenza di uno o più componenti effettivi della Commissione, intervenuta in qualsiasi fase della procedura concorsuale, il Coordinatore provvede alle sostituzioni necessarie, secondo l'ordine dato ai supplenti nel decreto rettorale di nomina della Commissione. Nell'ipotesi di assenza del Coordinatore ai suddetti adempimenti provvede il vicecoordinatore.

Art. 15

(Esame finale e conseguimento del titolo)

1. Il titolo di dottore di ricerca, abbreviato con le diciture: "*Dott.Ric.*" ovvero "*Ph.D.*", viene rilasciato dal Rettore a seguito della positiva valutazione di una tesi di ricerca che contribuisca all'avanzamento delle conoscenze o delle metodologie nel campo di indagine prescelto.

2. La tesi di dottorato, corredata da una sintesi in lingua italiana o inglese, è redatta in lingua italiana o inglese ovvero in altra lingua previa autorizzazione del Collegio dei docenti.

3. Entro il 30 novembre successivo al compimento del triennio, il dottorando deve presentare la tesi al Collegio dei docenti in formato elettronico e la relazione sulle attività svolte nel corso del dottorato. Il dottorando è dichiarato decaduto, su proposta del Collegio docenti e con provvedimento Rettorale, quando, senza manifestare alcuna giustificazione per fatti imprevisti e gravi intervenuti, non presenti la tesi e la relazione entro il termine predetto.

4. La tesi, alla quale è allegata una relazione del dottorando sulle attività svolte nel corso del dottorato e sulle eventuali pubblicazioni, è valutata da almeno due docenti di elevata qualificazione, anche appartenenti a istituzioni estere, esterni all'Università del Salento e a tutti i soggetti che hanno concorso al rilascio del titolo di dottorato, di seguito denominati valutatori. I valutatori

esprimono un giudizio analitico scritto sulla tesi e ne propongono l'ammissione alla discussione pubblica o il rinvio per un periodo non superiore a sei mesi se ritengono necessarie significative integrazioni o correzioni. Trascorso tale periodo, la tesi è in ogni caso ammessa alla discussione pubblica, corredata da un nuovo parere scritto dei medesimi valutatori, reso alla luce delle correzioni o integrazioni eventualmente apportate.

5. La discussione pubblica si svolge innanzi a una Commissione la cui composizione è definita dal successivo articolo 16. Al termine della discussione, la tesi, con motivato giudizio scritto collegiale, è approvata o respinta. Nel caso in cui la tesi sia respinta non sarà più possibile la discussione. La Commissione, con voto unanime, ha facoltà di attribuire la lode in presenza di risultati di particolare rilievo scientifico.

6. La tesi di dottorato deve essere discussa entro il 31 marzo successivo alla conclusione dell'ultimo anno accademico, salvo eventuale rinvio di sei mesi da parte dei valutatori. La tesi non può essere discussa prima della conclusione dell'ultimo anno accademico.

7. Entro trenta giorni dalla discussione e approvazione della tesi, l'Università del Salento deposita copia della tesi, in formato elettronico, nella banca dati ministeriale. Previa autorizzazione del Collegio dei docenti, possono essere rese indisponibili parti della tesi in relazione all'utilizzo di dati tutelati da segreto industriale ai sensi della normativa vigente in materia.

8. Il rilascio della certificazione del conseguimento del titolo è subordinato alla consegna, da parte dell'interessato, della tesi finale in formato digitale, della quale l'Università del Salento garantirà la conservazione e la pubblica consultabilità attraverso l'inserimento nell'archivio istituzionale d'Ateneo ad accesso aperto, oltre che mediante il deposito obbligatorio per legge presso le biblioteche nazionali di Roma e di Firenze."

9. Nell'ambito delle Convenzioni tra Università, italiane e straniere, è altresì possibile prevedere il rilascio del titolo accademico doppio, multiplo o congiunto.

10. Su delibera del Collegio docenti, previa richiesta avanzata allo stesso dal dottorando interessato, il Rettore rilascia la certificazione di Doctor Europaeus. Esso è un label aggiuntivo al titolo di Dottore di ricerca che viene rilasciato a livello nazionale e che non costituisce un titolo accademico con valore sovranazionale.

La certificazione aggiuntiva di Doctor Europaeus può essere rilasciata quando sussistano le seguenti quattro condizioni:

- giudizio positivo sul lavoro di tesi accordato da almeno due referee, nominati dal Collegio dei Docenti, appartenenti a istituzioni universitarie di due paesi europei, diversi dall'Italia (le relazioni dei referee dovranno essere allegate anche al verbale dell'esame finale);
- presenza nella commissione di almeno un componente proveniente da un'istituzione universitaria di un altro Paese europeo;
- parte della discussione della tesi dovrà essere sostenuta in una lingua ufficiale europea diversa da quella dall'italiano;
- la tesi deve essere il risultato di un periodo di lavoro e di ricerca, della durata di almeno 3 mesi, svolto in un Paese europeo diverso dall'Italia.

Art. 16

(Commissione per l'esame finale di Dottorato di ricerca)

1. Il Rettore nomina con proprio decreto la Commissione per l'esame finale di Dottorato. Tale Commissione è composta da tre componenti proposti dal Collegio dei Docenti tra i docenti di ruolo e i ricercatori universitari appartenenti ai settori scientifico-disciplinari cui si riferisce il Dottorato di ricerca, di cui al massimo uno interno all'Università del Salento e gli altri due esterni all'Ateneo salentino, allo stesso Collegio e agli eventuali soggetti convenzionati con l'Università del Salento ai fini del corso di Dottorato. Della Commissione non potrà far parte il tutor/direttore di tesi del dottorando. La Commissione può essere integrata da non più di due esperti appartenenti a strutture di ricerca pubbliche e private, anche straniere, non convenzionate con l'Università del Salento ai

fini dello specifico corso di dottorato. In questo caso gli esperti entrano a pieno titolo a far parte della commissione.

2. Con il medesimo decreto il Rettore designa il Presidente della Commissione, che provvede a tutti gli adempimenti connessi alla procedura di cui è incaricato.

3. Con il Decreto di nomina della Commissione, il Rettore designa altresì due docenti proposti dal Collegio quali supplenti dei componenti effettivi in caso di loro impedimento o assenza.

4. Nel caso di dottorati istituiti a seguito di accordi internazionali, la Commissione è costituita secondo le modalità previste negli accordi stessi.

5. La Commissione per l'esame finale di dottorato è tenuta a concludere i propri lavori entro 60 giorni dalla data del Decreto rettorale di nomina. Decorso tale termine, la Commissione che non abbia concluso i suoi lavori decade e il Rettore nomina una nuova Commissione, della quale non potrà far parte alcun componente della Commissione decaduta.

6. Ove il candidato sia assente ingiustificato il giorno fissato dalla Commissione per sostenere l'esame finale, detto esame è da considerarsi sostenuto con esito negativo.

7. A conclusione dei lavori, entro 10 giorni, la Commissione invia al Rettore gli atti relativi all'esame finale. Il titolo di dottore di ricerca, conseguito all'atto del superamento dell'esame finale, è conferito dal Rettore. L'Università del Salento ne certifica il conseguimento.

8. Il diploma di dottorato di ricerca è sottoscritto dal Rettore, dal Direttore Generale e dal Direttore della Scuola di dottorato e fa esplicita menzione del dottorato e dell'eventuale indirizzo frequentato. La sottoscrizione del diploma può avvenire con firma autografa o digitale.

TITOLO IV DIRITTI E DOVERI DEI DOTTORANDI

ART.17

(Diritti e doveri dei dottorandi)

1. Il Dottorando gode dello status di studente universitario iscritto ad un corso di formazione di terzo livello fino alla conclusione del terzo anno.

2. L'ammissione al dottorato, con o senza borsa di studio, comporta un impegno esclusivo e a tempo pieno, secondo le modalità e nei limiti previsti dall'art. 12 del DM 45/2013.

3. I dottorandi, quale parte integrante del progetto formativo, possono svolgere, previo nulla osta del Collegio dei docenti e senza che ciò comporti alcun incremento della borsa di studio, ove goduta, attività di tutorato degli studenti dei corsi di laurea e di laurea magistrale, nonché, entro il limite massimo di quaranta ore in ciascun anno accademico, attività di didattica integrativa. Trascorso il terzo anno di dottorato il limite è abrogato.

4. I dipendenti pubblici ammessi ai corsi di dottorato godono, per il periodo di durata normale del corso, dell'aspettativa prevista dalla contrattazione collettiva o, per i dipendenti in regime di diritto pubblico, di congedo straordinario per motivi di studio, compatibilmente con le esigenze dell'Amministrazione, ai sensi dell'articolo 2 della legge 13 agosto 1984, n. 476, e successive modificazioni, con o senza assegni e salvo esplicito atto di rinuncia, solo qualora risultino iscritti per la prima volta a un corso di dottorato, a prescindere dall'ambito disciplinare.

5. Sono estesi ai dottorandi, con le modalità ivi disciplinate, gli interventi previsti dal decreto legislativo 29 marzo 2012, n. 68.

6. Alle dottorande si applicano le disposizioni a tutela della maternità di cui al decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale 12 luglio 2007, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 247 del 23 ottobre 2007.

7. Il Dottorando ha l'obbligo di frequentare il corso di dottorato per l'intera durata del corso, nei limiti e secondo le modalità stabiliti dal Collegio dei Docenti.

8. Il Dottorando è tenuto a seguire, secondo le disposizioni del Collegio, le attività didattiche ed a svolgere le attività di ricerca, nonché a presentare, al termine di ciascun anno di corso, al Collegio dei Docenti, una relazione scritta riguardante l'attività di ricerca svolta ed i risultati conseguiti, nei termini e con le modalità fissate dal Collegio medesimo.

9. La valutazione delle attività dei dottorandi deve essere effettuata dal Collegio dei Docenti almeno una volta l'anno.

10. Non è consentita la contemporanea iscrizione ad altro Corso di dottorato, di specializzazione, di perfezionamento, di Master e ad ogni altro corso di studi erogato dall'università e da altro ente pubblico o privato. Non è parimenti consentito il conseguimento, nel medesimo anno accademico, di due titoli accademici, fatta salva l'ipotesi di un accordo di co-tutela per il conseguimento di un titolo congiunto e l'ipotesi di sospensione della carriera dottorale nell'ipotesi di iscrizione ad un Corso di tirocinio formativo attivo.

11. Non è consentito il cumulo della borsa di dottorato con altre borse di studio a qualsiasi titolo conferite, tranne quelle concesse da Istituzioni nazionali o straniere, utili ad integrare con soggiorni all'estero l'attività di ricerca del dottorando.

12. Il Dottorando, previa autorizzazione del Collegio dei Docenti, può svolgere periodi di formazione, di ricerca e studio presso Università o Istituti di ricerca stranieri. L'Università del Salento garantisce ai dottorandi adeguati livelli di internazionalizzazione e di mobilità attraverso strumenti di sostegno ordinari e straordinari, nell'ambito delle risorse finanziarie disponibili.

Art. 18

(Interruzione, sospensione, decadenza e rinuncia)

1. Assenze ingiustificate superiori ai 30 giorni consecutivi comportano l'interruzione dell'erogazione della borsa, ove concessa. Spetta al Coordinatore segnalare agli uffici amministrativi preposti il mancato rispetto degli obblighi di frequenza da parte degli iscritti al Corso.

2. La sospensione della frequenza alle attività dei Corsi di dottorato può essere concessa, su richiesta del dottorando, nei seguenti casi:

- a) maternità (paternità) e puerperio,
- b) congedo parentale,
- c) grave e documentata malattia,
- d) servizio civile,
- e) gravi motivi familiari e personali ritenuti dal Collegio dei docenti tali da recare pregiudizio all'attività di studio,
- f) iscrizione ai corsi di Tirocinio Formativo Attivo.

In ogni caso il periodo di sospensione comporta il conseguente prolungamento del periodo di formazione, nonché la sospensione della fruizione della borsa ove goduta.

La sospensione è accordata per un massimo di un anno, anche non consecutivo per l'intera durata del corso. In caso di congedo parentale, di maternità/paternità e puerperio la sospensione di un anno è da intendersi per ogni evento.

Cessata la causa di sospensione della frequenza, il Collegio dei docenti delibera in merito alle modalità di recupero dell'attività di formazione, fermo restando che, in nessun caso, la durata del corso può essere abbreviata.

3. E' prevista la decadenza dal dottorato di ricerca, disposta dal Collegio dei docenti con delibera motivata, in caso di:

- a) giudizio negativo in sede di verifica annuale dell'attività;
- b) assenze ingiustificate e prolungate valutate dal Collegio dei docenti tenuto conto del percorso formativo svolto dal dottorando sino a quel momento;
- c) comportamenti in contrasto con i doveri di cui all'articolo 17 opportunamente valutati dal Collegio dei docenti.

4. In caso di rinuncia a proseguire nel Corso, l'interessato è tenuto a darne comunicazione al Coordinatore con un mese di anticipo, ove possibile, e in ogni caso in modo tempestivo. L'erogazione dell'eventuale borsa di studio è mantenuta fino alla data della rinuncia. La borsa di studio sarà assegnata dall'Ateneo, a partire dall'anno di corso successivo alla rinuncia, ad altro vincitore sprovvisto di borsa, secondo l'ordine della graduatoria generale di merito.

Art. 19

(Norme transitorie e finale)

1. Il presente Regolamento, approvato dal Senato Accademico, sentito il Consiglio di amministrazione, entra in vigore con il decreto rettorale di emanazione.

2. Le disposizioni del presente regolamento non si applicano ai corsi attivi alla data di entrata in vigore del Regolamento medesimo; tali corsi sono portati a esaurimento secondo il previgente Regolamento di Ateneo, emanato con decreto rettorale del 07/11/2012, n. 1296.

3. Per quanto non espressamente previsto dal presente Regolamento si applica la normativa vigente in materia di dottorati di ricerca.

4. In fase di prima applicazione il Coordinatore del Collegio è indicato in sede di elaborazione della proposta da parte dei Consigli di Dipartimento.